

Data stampa: 21.9.2022 Ore: 16.27

Utente: STUDIO OBM & ASSOCIATI

RISPOSTE EUTEKNE

AGEVOLAZIONI | AGEVOLAZIONI FISCALI

Regime degli impatriati - Trasferimento alle dipendenze della società italiana del gruppo

Quesito del 22.7.2022

Tizio, cittadino spagnolo con laurea, residente nel Regno Unito, non ha mai avuto residenza in Italia o svolto attività lavorativa in Italia.

Attualmente è dipendente presso la società nel Regno Unito in qualità di "... and Technical Solutions Specialist (TSS)".

La persona intende trasferirsi in Italia per ricoprire, presso la società italiana dello stesso gruppo multinazionale, il ruolo di "... and Technical Solutions Architect (TSA)".

Si chiede se Tizio, in caso di trasferimento in Italia, possa beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 16 del DLgs. 147/2015, tenuto anche conto che il futuro datore di lavoro risulta essere società facente parte del gruppo multinazionale presso il quale Tizio ora lavora.

Si chiede inoltre se, qualora Tizio cambi residenza nel corso del secondo semestre del 2022, non verificandosi i presupposti di cui all'art. 2 del TUIR (iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta), il regime possa essere applicato a partire dal periodo di imposta 2023 e per i quattro periodi di imposta successivi (2024-2025-2026-2027).

Risposta

La persona in questione può beneficiare:

- sia delle agevolazioni previste dall'art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015, subordinate alla residenza pregressa in uno Stato estero per almeno due anni;
- sia delle agevolazioni previste dall'art. 16 co. 2 del DLgs. 147/2015, riservate alle persone con elevata qualificazione (tra le quali quelle con laurea), subordinate allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa al di fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi.

La persona in questione, dal punto di vista soggettivo, rientra potenzialmente in entrambe le casistiche, in virtù della sua cittadinanza spagnola e della sua residenza pregressa nel Regno Unito.

Concentrando l'attenzione sull'agevolazione prevista dall'art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015, che di fatto ha assorbito quella di cui al co. 2 in virtù dell'"alleggerimento" dei requisiti previsti rispetto al previgente regime, essa richiede solo:

- che la persona non sia stata residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento della residenza;
- che la persona risieda in Italia per almeno due anni dopo il trasferimento;
- che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente in Italia.

In questo contesto, la circostanza per cui la persona viene a lavorare in Italia per una società del medesimo gruppo statunitense, svolgendo mansioni che a quanto consta non sono significativamente differenti (pur se traspare dai titoli l'assunzione di una maggiore responsabilità), non rappresenta una causa ostativa all'accesso al regime agevolativo. Per quanto riguarda la natura del datore di lavoro, esso può indifferentemente essere un datore di lavoro italiano come un datore di lavoro estero; come evidenziato a più riprese dall'Agenzia delle Entrate (si vedano, ad esempio, le risposte a interpello 25.3.2022 n. 157 e 8.4.2022 n. 186), il datore di lavoro può anche essere lo stesso di quello alle cui dipendenze era svolta l'attività all'estero, e quindi a maggior ragione non sussistono problematiche di sorta se il datore è una società dello stesso gruppo multinazionale.

Inoltre, il requisito (richiesto, peraltro, dalla sola prassi dell'Agenzia delle Entrate) per cui l'attività lavorativa svolta in Italia dopo il trasferimento della residenza dovrebbe essere caratterizzata da discontinuità rispetto a quella svolta nello Stato di provenienza risulta formalizzato con riferimento al solo caso dei soggetti che in precedenza lavoravano in Italia, che sono stati distaccati all'estero e che ancora successivamente sono rientrati in Italia.

Come rilevato dalla circ. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 33 (§ 7.1), si tratta di una posizione restrittiva finalizzata ad evitare un uso strumentale dell'agevolazione, la quale può essere derogata nei casi in cui il rientro in Italia risulta determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa, tra i quali si possono annoverare quelli in cui:

- il distacco è stato più volte prorogato e la sua durata nel tempo ha determinato un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nell'altro Stato (o negli altri Stati);

- il rientro in Italia non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, "in quanto il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero".

Nel caso in esame, queste cautele da osservare non sussistono, in quanto la persona non ha mai avuto la residenza italiana, né ha mai lavorato in Italia.

Accertato, quindi, che il soggetto in esame può beneficiare delle agevolazioni, se l'iscrizione all'anagrafe italiana si perfeziona nel secondo semestre del 2022, il primo periodo d'imposta di residenza italiana della persona è il 2023. Conseguentemente, il 2023 è il primo anno in cui il soggetto beneficia del regime agevolativo (in senso conforme la risposta a interpello 7.1.2022 n. 3), a cui seguono gli anni dal 2024 al 2027 (ed, eventualmente, un secondo quinquennio 2028-2032 in presenza dei requisiti per il prolungamento dei benefici menzionati dall'art. 16 co. 3-bis del DLgs. 147/2015).

A cura di Gianluca Odetto 22 luglio 2022

 art. 16 DLgs. 14.9.2015 n. 147

 Risposta interpello Agenzia Entrate 25.3.2022 n. 157

 Risposta interpello Agenzia Entrate 7.1.2022 n. 3

 Circolare Agenzia Entrate 28.12.2020 n. 33